



PATRONATO ACLI LOMBARDIA

NEWSLETTER LUGLIO 2014

★ INPS

PENSIONI, L'INPS COMUNICA I REDDITI PER LA QUATTORDICESIMA DI LUGLIO

La quattordicesima prevista del decreto legge 81/2007, erogata con il cedolino di luglio, è riconosciuta in misura piena a chi ha un reddito personale inferiore a 9.767,16 euro. E' quanto ha stabilito l'Inps con il messaggio 5662 pubblicato il 27 giugno scorso.

Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età.

Per l'anno 2014 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1951.

L'aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell'età.

Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.

La somma aggiuntiva, il cui importo varia da 336 a 504 euro in base agli anni di contribuzione, viene riconosciuta in misura piena a chi ha un reddito personale inferiore al limite riportato nella tabella riportata qui sotto pari a 1,5 volte il trattamento minimo, cioè 9.767,16 euro. Il limite di reddito indicato nel messaggio è quello definitivo del 2014.

Oltre tale soglia la quattordicesima si riduce in modo da non superare complessivamente il limite massimo indicato dal messaggio.

Per gli iscritti alle gestioni private che compiono i 64 anni dal 1° agosto e per quelli delle gestioni pubbliche che li compiono dal 1° luglio, la quattordicesima sarà pagata a dicembre.

Limiti di reddito

Dipendenti	Autonomi	Importo somma aggiuntiva 2014	Limite di reddito per il bonus intero	Limite di reddito per il bonus parziale*
Fino a 15 anni di contributi	Fino a 18 anni di contributi	€ 336,00	€ 9.767,16	€ 10.103,16
Da 15 a 25 anni	Da 18 a 28 anni	€ 420,00	€ 9.767,16	€ 10.187,16
Oltre i 25 anni	Oltre i 28 anni	€ 504,00	€ 9.767,16	€ 10.271,16

* il limite costituito da € 9.767,16 incrementato dall'importo della somma aggiuntiva spettante

Per esempio:

pensionato dipendente con reddito personale di € 9.825,00 con un anzianità contributiva di 24 anni avrà diritto ad una somma aggiuntiva di € 362,16 (€ 10.187,16 - € 9.825,00)

★ GOVERNO

DISABILITÀ - NOVITÀ CONTENUTE NEL DL 90/2014 "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI."

Tempi più celeri per ottenere l'accertamento di handicap

L'articolo 25 del DL 24.6.2014 n. 90 (da convertire in legge), con modifiche anche alla legge n. 104/92, prevede che se la Commissione medica non si pronuncia entro 45 giorni (anziché 90) dalla presentazione della domanda, l'accertamento dell'handicap può essere effettuato in via provvisoria da un medico della ASL, specialista nella patologia denunciata. Questa certificazione provvisoria si applica non solo ai fini del riconoscimento dei permessi lavorativi, ma ora anche per la precedenza nell'assegnazione di sede o trasferimento dei vincitori di pubblici concorsi e per il congedo straordinario.

Ai fini delle agevolazioni di cui sopra, la Commissione medica competente è autorizzata a rilasciare al termine della visita un certificato provvisorio, previa richiesta motivata dell'interessato, che produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'Inps.

Inoltre la persona disabile con invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.

Altre novità

Coloro che sono affetti da menomazioni o patologie invalidanti di cui al DM 2 agosto 2007, (insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia, insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica, perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile, perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali, epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica, Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati, Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento, patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o d'apparato, patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione, deficit totale della visione, deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia) e da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, sono esonerati dalle visite di controllo effettuate dall'Inps sullo stato invalidante senza che sia più necessario il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione, come precedentemente previsto.

I minori già titolari di indennità di frequenza che presentano la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti.

Ai minori titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile, per cecità o di comunicazione, nonché a coloro che sono affetti da patologie gravi sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.

Ulteriori novità riguardano un ampliamento della prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche.

L'art. 26 prevede infatti che "per le patologie croniche individuate dai regolamenti, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi.

In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia."

Parcheggi, patenti e rinnovi

L'art. 25 del DL 90/2014 interviene sulla gratuità dei parcheggi, modificando l'articolo 381 del Regolamento del Codice della Strada.

La nuova disposizione impone al comune di stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dalla normativa vigente (1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili).

Questa indicazione, in precedenza, era facoltativa.

Il Comune inoltre "può", è una sua facoltà, prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili i parcheggi a loro riservati.

Sempre il DL prevede che nel caso in cui la Commissione medica certifichi che il conducente presenti una disabilità stabilizzata e non suscettibile di modificazioni, i successivi rinnovi della patente di guida possono essere attuati senza la visita presso Commissione medica e secondo la durata prevista dalla legge.

Agevolazioni fiscali auto

L'Agenzia delle entrate con circ. n. 11/E del 21.5.2014 ha precisato – tra molti altri chiarimenti – che in caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali, sia possibile beneficiare delle stesse per l'acquisto di un nuovo veicolo anche prima dello scadere dei quattro anni dal precedente acquisto. A tal fine, il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA.

L'Agenzia delle entrate ritiene, inoltre, che in presenza di minori (che non possono comunque condurre il veicolo) portatori di handicap in condizioni di gravità (comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/92), con "ridotte o impedito capacità motorie permanenti", spettano le agevolazioni, anche senza necessità di adattamento del veicolo ove questa non risulti dalla certificazione.

★ CORTE CASSAZIONE

PERMESSI L. 104/1992 E TREDICESIMA

I permessi della legge 104/1992 per l'assistenza a familiari disabili gravi non incidono sulla tredicesima.

Lo chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 15435 del 7 luglio 2014, rigettando il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva

condannato a corrispondere ad una dipendente la somma di circa 300 euro, a titolo di quota di tredicesima e quattordicesima mensilità relativa ai permessi lavorativi usufruiti ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 in qualità di lavoratrice madre di minore con handicap grave.

La Cassazione ritiene corretta tale interpretazione della normativa e conclude, in sintesi, che: ragioni di coerenza con la funzione dei permessi, predisposta dalla normativa interna ed internazionale, impongono l'interpretazione della disposizione maggiormente idonea ad evitare un aggravio della situazione economica dei familiari del portatore di handicap, disincentivando l'utilizzazione del permesso stesso.

Ricorda inoltre che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita anche dall'Italia, prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno godimento dei diritti delle persone con disabilità.

★ INAIL

SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE. DIRITTO ALLA PRESTAZIONE AI SUPERSTITI RESIDENTI ALL'ESTERO

L'assegno continuativo è una prestazione economica corrisposta dall'Inail ai superstiti (coniuge e figli) di lavoratori, già titolari in vita di rendita, deceduti per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale. Per il diritto è necessario che l'assicurato deceduto avesse riportato un'inabilità permanente non inferiore al 65%, per infortuni e/o malattie professionali avvenuti prima del 30 dicembre 2006; dal 1° gennaio 2007 il grado di inabilità riportato non deve essere inferiore al 48% (legge finanziaria 2007). Altra condizione fondamentale è che i superstiti non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali o redditi (eccetto quello della propria abitazione) di importo pari o superiore a quello dell'assegno speciale.

A seguito di un caso specifico di un titolare di rendita cittadino straniero deceduto all'estero per cause indipendenti dalla menomazione l'Istituto, con nota n. **5154** dell'8 luglio 2014, ha chiarito che, poiché lo speciale assegno continuativo mensile ha **natura previdenziale**, ai **superstiti dei titolari di rendita INAIL** residenti in uno **Stato estero spetta la prestazione** in questione che va erogata prendendo come base di calcolo la stessa che si prenderebbe in considerazione se la prestazione dovesse essere erogata in Italia.